

Sentenza n. 325/2014 pubbl. il 27/02/2014

RG n. 4863/2012

N. R.G. 4863/2012

Repert. n. 867/2014 del 27/02/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4863/2012 promossa da:

D. [REDACTED] R. [REDACTED] F. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

P. [REDACTED] M. [REDACTED] S.R.L. (C.F. 00639240357), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore conclude come da foglio a parte, il convenuto ed il terzo chiamato come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.



- rilevato che, la presente controversia trae origine da un lodo emesso in sede di arbitrato irrituale e con giudizio equitativo, che ha condannato D[REDACTED] R[REDACTED] F[REDACTED] a pagare a P[REDACTED] M[REDACTED] s.r.l. € 500.000.

Sulla base del lodo, P[REDACTED] M[REDACTED] ha ottenuto nei confronti di F[REDACTED] il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, meglio indicato in dispositivo.

Avverso l'ingiunzione ha proposto la presente opposizione F[REDACTED] ha resistito P[REDACTED] ed è intervenuto volontariamente, con intervento adesivo dipendente rispetto alle conclusioni di P[REDACTED] M[REDACTED] R[REDACTED] che con P[REDACTED] aveva promosso la procedura arbitrale.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione *ex art. 649 c.p.c.*, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*:

- ritenuto che, va innanzitutto premesso che, in base ai pacifici principi processualcivilistici, il lodo reso in sede di arbitrato irrituale può essere annullato nelle sole limitate ipotesi di cui all'art. 808 *ter* c.p.c.

Ciò posto, l'opposizione è infondata sotto tutti i profili azionati.

In particolare:

- non è accoglibile il primo e principale motivo di doglianza (cfr. punto 1 della citazione), relativo alla pretesa annullabilità del lodo *ex art. 808 ter* comma 2 lettera a), sul presupposto dell'invalidità della convenzione di arbitrato, per avere devoluto agli arbitri una questione rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 409 comma 3 c.p.c., ciò in violazione dell'art. 412 *ter* c.p.c.

In particolare, ad avviso dell'opponente, la clausola arbitrale di cui al punto 9 del memorandum d'intesa 20/5/2009 stipulato dalle parti (agli atti di entrambi i fascicoli di parte), sarebbe nulla in quanto devolutiva agli arbitri della materia giuslavoristica *ex art. 409 comma 3 c.p.c.* sussunta



nel memorandum stesso, con particolare riferimento ad un contratto di co.co.pro. richiamato nel testo dell'accordo.

Ciò detto, l'eccezione è infondata, posto che, come correttamente osservato nel lodo qui impugnato, la controversia non ha ad oggetto uno dei rapporti indicati dall'articolo 409 c.p.c.

Risulta infatti *per tabulas* che l'inadempimento addebitato al F. è quello di non avere adempiuto alle obbligazioni di cui all'articolo 1 del memorandum, relativi ad un'articolata attività finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del concordato preventivo di A.C. M.C. l'acquisto di un ramo d'azienda e di un magazzino da parte di A.C. Il l'acquisto di uno stabilimento da parte di C.C., tutte materie che non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 409 c.p.c. e che riguardano invece attività libero professionale svolta da un professionista in regime di piena autonomia organizzativa.

Il contratto di co.co.pro. a cui fa riferimento la difesa dell'opponente è invece previsto dall'articolo 3 del memorandum come un contratto futuro (*"stipuleranno un co.co.pro. a condizioni economiche e con durata da stabilire di comune accordo"*) ed eventuale (*"e/o altri rapporti contrattuali"*), nel caso di positiva evoluzione delle attività libero professionali. Trattasi, peraltro, di contratto pacificamente mai stipulato tra le parti, e secondo P.C. M.C. mai stipulato proprio perché il F. inadempiendo alle proprie obbligazioni libero professionali, non ha reso possibile tale stipula.

Certo è che, indipendentemente da ogni valutazione di merito sui motivi di tale mancata stipula, nessun contratto di co.co.pro. è mai stato stipulato tra le parti, e tanto basta ad escludere la configurabilità di una competenza del giudice del lavoro rientrante nell'art. 409 n. 3 c.p.c.:

- infondate sono anche le ulteriori doglianze (cfr. punti 2, 3, 4 e 5 della citazione), formulate con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 808 *ter* comma 2 n. 4 c.p.c.



Rapporto n. 867/2014 del 27/03/2014
Va infatti osservato in proposito che la norma richiamata impone l'annullamento del lodo

laddove gli arbitri non si siano attenuti *"alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo"*.

Nel caso che qui occupa, invece, l'opponente formula esclusivamente contestazioni relative al contenuto ed al merito della decisione, ciò che ovviamente non può essere oggetto di censura sulla base dell'invocato disposto di cui all'art. 808 *ter* comma 2 n. 4 c.p.c., tanto più che, come pacificamente risultante dal testo della clausola arbitrale, la decisione tramite lodo doveva essere resa sulla base di un giudizio equitativo;

- considerato che, in ragione di tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *petitum* di causa.

Possono invece essere compensate le spese di lite di R. (), M. () difeso dallo stesso legale che assiste P. (), in quanto relative ad un intervento adesivo dipendente, e come tale frutto di una scelta discrezionale non finalizzata ad una integrazione del contraddittorio od a far valere propri diritti.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1436/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 11-12/4/2012 e già dichiarato esecutivo;



Sentenza n. 325/2014 pubbl. il 27/02/2014

RG n. 4863/2012

- condanna F. D. R. a rifondere a P. N. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 12.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

- compensa le spese di lite di M. R.

Reggio Emilia, 27/2/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

